

Pubblicato il 08/05/2018

N. 05084/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04391/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Martina Bellarosa, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina n. 352;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dei risultati della ripetizione della prova scritta, pubblicati sul sito web della Polizia di Stato il 17 marzo 2017, relativa al concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12E.8.16/1607 del 12/01/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 29 gennaio 2016 per il reclutamento di n. 559 allievi

agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente un voto di 7,500 anziché 7,625;

conseguente provvedimento denominato “diario di convocazione alle prova di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità, psichica ed attitudinale...” pubblicato in Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n. 23 del 24/03/2017 che, prevedeva la convocazione dei candidati che avevano riportato una votazione uguale o superiore a 7,750 decimi, in relazione alla successiva nota pubblicata sul sito web della Polizia di Stato addì 12 maggio 2017 nella quale si estende la convocazione a sostenere le prove di efficienza fisica ed attitudinale anche ai concorrente che hanno riportato il punteggio di 7,625, nella parte in cui non viene convocata la ricorrente nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti, del Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane – Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rubricato col numero 333-B/12 E.8.16/8858, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia 12 gennaio 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie Speciale Concorsi ed esami n. 8 del 29/01/2016, pubblicato il 27 giugno 2017 nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/15 del 27 giugno 2017.

Nota n. 333-B/12 E.8.16/10752 del 20/07/2017 resa dal Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività Concorsuali con la quale si respinge la richiesta della ricorrente di procedere alla collocazione con riserva in graduatoria e frequentazione con riserva del corso di formazione iniziato il 17/07/2017 nonché, infine, di ogni altro, presupposto, connesso o consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all'accoglimento del ricorso

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La odierna ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12E.8.16/1607 del 12/01/2016 per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del D.lgs. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno. La ricorrente ha partecipato, in particolare, quale Volontario VFP1. Espone, dopo aver ricordato che nel questionario di n. 80 domande afferente alla prova scritta, ogni risposta esatta conferisce un punteggio di 0,125, di aver sostenuto la prova scritta il 6 marzo 2017 riportando un punteggio di 7,500. Lamenta al riguardo che l'amministrazione ha erroneamente ritenuto esatte sessanta risposte anziché sessantuno. La questione investe la domanda n. 17: "Quante sono le province della Sardegna?" cui la ricorrente aveva risposto B (cinque province), risposta ritenuta tuttavia errata dall'Amministrazione, la quale riteneva esatta la risposta A (quattro province). Rileva la ricorrente che proprio il punto di 0,125, cui afferma di aver diritto, porta il punteggio da 7,500 a 7,625, idoneo a sostenere le prove fisiche e attitudinali. Di qui il proposto ricorso con cui si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, atteso che alla data della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, 6 marzo 2017, le province della Sardegna erano cinque e non più quattro. Rileva la ricorrente che, infatti, con la legge Regione Sardegna n. 2 del 4 febbraio 2016, "Riordino del Sistema delle Province della Regione Sardegna", le province sono divenute 5: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna. Osserva ancora la ricorrente che successivamente, nella seduta del 20 aprile 2016, la Giunta

regionale ha adottato lo schema di assetto delle nuove province che articola il territorio della Regione nella Città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, come previsto dall'articolo 25 della citata legge Regionale.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza cautelare n. 2953/2017 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, segnatamente a sostenere gli esami psicofisici ed attitudinali avendo in detta sede rilevato che "effettivamente la risposta data dalla ricorrente alla domanda inerente il numero delle province della Regione Sardegna non appare illogica".

Nel prosieguo, la ricorrente risulta aver superato le successive fasi, pur tuttavia non venendo ammessa al corso. La Sezione, quindi, con ordinanza cautelare n. 5082/2017, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso, medio tempore intervenuta ed avversata con atto di motivi aggiunti, disponendo altresì l'immissione in graduatoria con riserva.

Infine, con atto in data 22 dicembre 2017, la ricorrente è stata collocata nella graduatoria di merito, con riserva, tra i vincitori del concorso.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2018 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Osserva il Collegio come la stessa Commissione esaminatrice, in sede di esame dell'istanza avanzata dalla ricorrente al fine della rivalutazione del proprio punteggio, abbia rilevato che la legge regionale invocata dalla ricorrente "statuisce che il territorio della regione Sardegna si articola nella Città metropolitana di Cagliari e nelle (quattro) province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna", in sostanza da tanto traendosi – ad avviso della

Commissione - la conferma che la regione Sardegna ha quattro province e non cinque, donde l'erroneità della risposta data in sede di prova di concorso dalla ricorrente. In realtà, a ben considerare, la istituzione di Cagliari quale città metropolitana non leva che l'articolazione del territorio regionale, a seguito della riforma varata con la innanzi citata legge regionale, sia su cinque province, nel detto novero ricomprendendosi quella appunto di Cagliari, anche perché l'art. 25 della legge citata dispone che "Le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 con le seguenti variazioni...", non potendo essere revocato in dubbio che antecedentemente alla legge regionale n. 9 del 2011, quella di Cagliari fosse una della province della Sardegna. Del resto, ancora la legge in esame attribuisce alla istituita città metropolitana di Cagliari, in disparte quelle proprie, le funzioni della provincia di Cagliari per il proprio territorio (ciò in quanto viene al contempo istituita la provincia Sud Sardegna con gli altri Comuni della originaria provincia di Cagliari). Soccorre nel senso indicato, quale elemento puramente aggiuntivo rappresentato dalla ricorrente, la circostanza che vede la Banca dati Geografia del concorso Esercito Italiano VFP 4 2017 2[^], pubblicata sul sito del Ministero della difesa, indicare come risposta esatta alla medesima domanda di cui è questione nel presente ricorso la risposta 5 province. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che in ogni caso quella di Cagliari non è tra le province espressamente soppresse in forza della più volte citata legge regionale n. 2 del 2016, peraltro ancora sussistendo, alla data di espletamento delle prove, il sito ufficiale internet Provincia di Cagliari. In definitiva, il ricorso va accolto siccome fondato e per l'effetto gli atti impugnati vanno annullati per quanto di interesse, con conseguente stabilizzazione degli esiti delle ordinanze cautelari di questa Sezione, con il definitivo inserimento nella graduatoria di che trattasi della odierna ricorrente con il punteggio alla stessa spettante.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO